COMMISSIONE V

DIFESA

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:
PRESIDENTE 489

Comunicazione del Presidente:
PRESIDENTE 489

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):
Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1614) 489
PRESIDENTE 489

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):
Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1576) . . . 490
PRESIDENTE 490
TRIMARCHI, *Relatore* 490

Votazione segreta:
PRESIDENTE 491

La seduta comincia alle 9,45.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fadda, Greco Giovanni e Tanasco.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo 71 deputati, a norma dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 40 del Regolamento, presentato alla Presidenza della Camera la richiesta che il disegno di legge: Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali dell'esercito, che era all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa, sia rimesso per l'approvazione all'Assemblea, il provvedimento sarà esaminato in altra seduta dalla Commissione in sede referente.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Poiché il relatore, onorevole Marzarotto, è assente, ritengo opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico, sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato.

Invito il relatore, onorevole Trimarchi, a svolgere la sua relazione.

TRIMARCHI, *Relatore*. Per l'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, il Ministro per la difesa ha facoltà di ordinare, in tempo di guerra o in contingenze straordinarie, che le operazioni di leva siano compiute da Commissioni temporanee, anziché dalle Commissioni mobili e dai Consigli di leva.

L'amministrazione dell'Esercito, a causa della carenza di commissari di leva, si avvalse di detta facoltà per tutto il periodo della guerra fino alle operazioni di leva della classe 1926. Alla presidenza delle commissioni temporanee, nel maggior numero dei casi, furono destinati ufficiali in servizio permanente con le funzioni di commissari di leva.

Nel maggio 1947, perdurando la suddetta carenza, si ritenne di disporre che, pur essendo cessato fin dal 15 aprile 1946 lo stato di guerra, le operazioni di leva per la classe 1927 fossero ancora effettuate a mezzo di commissioni temporanee, essendosi ravvisata una contingenza straordinaria nello stato armistiziale allora vigente.

Analogamente, per lo stesso motivo, l'amministrazione dell'Esercito dovette procedere anche dopo l'entrata in vigore del trattato di pace e la conseguente cessazione del periodo armistiziale.

Nella considerazione che l'uso della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 772, avrebbe potuto essere ritenuto non legittimo dopo la cessazione del periodo armistiziale, identificabile come contingenza straordinaria, fu provveduto alla emanazione della legge 28 giugno 1949, n. 553, la quale, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di pace — 16 settembre 1947 —, conferì legittimità all'operato dell'Amministrazione nei sensi sopra indicati, concedendo contemporaneamente al Ministro per la difesa la facoltà di continuare ad avvalersi delle commissioni temporanee, fino al compimento della leva militare di terra della classe 1929, nella previsione che a quella data — dicembre 1949 — sarebbe sicuramente mutata la situazione del ruolo dei commissari di leva.

Poiché non è stato ancora possibile colmare con regolare concorso le deficienze esistenti nel ruolo dei commissari di leva, in quanto si è reso necessario modificare prima le disposizioni vigenti in materia, per adeguarle alle norme che disciplinano lo stato degli ufficiali dell'Esercito, e poiché il progetto è tuttora in corso e si ritiene che potrà essere perfezionato soltanto quando le operazioni della leva militare di terra della classe 1930 saranno in pieno sviluppo, si rende necessario prorogare ancora la facoltà concessa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee fino al compimento della leva militare di terra della classe 1931. Per quella data, infatti, si presume che la legge recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva sia da tempo entrata in vigore e che abbiano potuto essere ricostituiti le Commissioni mobili e i Consigli di leva.

A ciò provvede il presente disegno di legge, la cui attuazione non determinerà nuove o maggiori spese per il bilancio dello Stato.

Il provvedimento è già stato approvato, nella seduta del 5 ottobre 1950, dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica, e poiché ritengo tuttora sussistenti le ragioni che allora ne determinarono l'approvazione, chiedo che anche questa Commissione voglia approvare il disegno di legge nel testo che le è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

« L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931 ».

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (1576):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bazoli, Bettinotti, Bettiol Francesco, Boldrini, Borellini Gina, Bottonelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, De Caro Raffaele, Guerrieri Filippo, Mieville, Orlando, Ortona, Pagliuca, Pietrosanti, Ricci Mario, Roveda, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola, Viola e Vocino.

Sono in congedo:

Fadda, Greco Giovanni e Tanasco.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI